



Un libro sul sistema giuridico della Città del Vaticano dove il diritto canonico è anche diritto vigente dello Stato

Alessio Sarais - Le fonti del diritto vaticano

Edizioni LUP Città del Vaticano (2011)

Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova legge sulle fonti del diritto dello SCV, n. LXXI, promulgata il 1° ottobre 2008 da Benedetto XVI: una riforma nel segno della continuità che sostituisce la precedente legge del 1929 e definisce l'architettura istituzionale del sistema giuridico vaticano in cui, accanto alle norme emanate dalle autorità dello Stato, trova applicazione diretta il diritto canonico, che è anzi il primo criterio interpretativo dell'intero ordinamento.

Il libro prende in considerazione il complessivo sistema delle fonti del diritto oggettivo applicabile, alla luce della riforma operata da Benedetto XVI con la promulgazione della legge n. LXXI del 2008, nell'ambito di un processo di adeguamento sistematico dell'ordinamento giuridico vaticano, cominciato qualche anno prima con l'emanazione della nuova legge fondamentale dello SCV del 26 novembre 2000.

L'opera ha l'utilità pratica di presentare in termini aggiornati la definizione di un sistema giuridico assolutamente peculiare, in cui concorrono fonti emanate direttamente dal legislatore vaticano e fonti eteronome che, per volontà sovrana, trovano applicazione nello SCV pur provenendo da altri ordinamenti giuridici.

Questo sistema complesso e assolutamente peculiare assicura un apparato normativo adeguato

alle esigenze dello SCV, un *unicum* nel panorama internazionale, in quanto – per usare le parole del Cardinale Giovanni Lajolo – “tutto il significato dello Stato sovrano sta nel mettere il Papa al riparo da qualsiasi ingerenza politica nella guida della Chiesa e nel suo magistero evangelico, che è diretto non soltanto alla Chiesa, ma a tutta l'umanità”.



La presente ricerca ricostruisce in termini completi ed esaustivi il complesso sistema delle fonti del diritto applicabili nello SCV, analizzando le singole fonti, la loro efficacia giuridica ed il loro reciproco rapportarsi all'interno dell'ordinamento statale vaticano, in cui l'elemento istituzionale è sempre funzionalizzato al ruolo che lo Stato ricopre al servizio dell'autonomia e dell'indipendenza della Santa Sede nell'esercizio della sua missione.

In particolare è oggetto di analisi il peculiarissimo rapporto tra il diritto dello Stato ed il diritto canonico, che nello SCV è applicabile anche nel foro civile.

Lo studio non manca anche di un'attenta analisi storica, che parte dalla nascita dello SCV con il Trattato Lateranense del 1929 e giunge fino ad oggi, con la promulgazione della nuova legge vaticana 1° ottobre 2008, n. LXXI, in materia di fonti del diritto.

Dalla prefazione a cura di S.E.
+ Mons. **Giorgio Corbellini**
Vice Segretario Generale
Governatorato SCV

Alessio Sarais - Le fonti del diritto vaticano

pp. 230, Lateran University Press (2011)

Prefazione di S.E. Mons. **Giorgio Corbellini**

Il testo è aggiornato con le **nuova legge vaticana contro gli illeciti finanziari** (legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII) e la **recente normativa in materia di cittadinanza, residenza e accesso** (legge 22 febbraio 2011, n. CXXI).

Acquista il libro con il 10% di sconto sul sito www.e-lup.com

2

Axel Bayer

Il “Popolo di Dio” nel Codice di diritto canonico: una lettura ecumenica

3

Francesco Ventura

Il rapporto dialogico tra il diritto canonico ed il *common law*

4

Corte europea

Il Crocifisso nelle scuole non è contro la libertà religiosa



Una lettura ecumenica del canone 204 CIC alla luce della Costituzione dogmatica del Vaticano II *Lumen Gentium*

Il "popolo di Dio" nel Codice di diritto canonico

Il secondo libro del Codice di diritto canonico del 1983 - che porta l'eloquente titolo "Il popolo di Dio" - si apre con un canone che merita una riflessione per la sua portata ecumenica.

I fedeli sono coloro che essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

Can. 204 CIC

Il battesimo non solo è principio fondante del popolo di Dio, ma anche atto che pone la persona sotto la tutela del diritto canonico; incorpora il fedele in una chiesa locale, particolare o confessionale e, nello stesso tempo, in seno alla Chiesa universale, intesa come corpo di Cristo: è il sacramento ecumenico.

Segno concreto dell'incorporazione, intesa in questo modo, è il fatto che una persona non viene ribattezzata se aderisce ad un'altra confessione cristiana. La tutela del diritto canonico non si ferma dunque ai soli membri della chiesa cattolica-romana, ma estende in un certo senso la sua validità a tutti i battezzati, dimostrando una visione profondamente ecumenica. Nello stesso tempo il Codice dimostra un profondo rispetto delle particolarità delle singole chiese, esentando i battezzati non-cattolici dalle leggi puramente ecclesiastiche (can. 11), cioè dalle leggi specifiche della chiesa cattolica-romana. Una tutela giuridica che si assume la responsabilità anche dei

cristiani delle altre confessioni senza chiedere concessioni dall'altra parte, che rispetta la loro diversità, integrandoli in una visione ecclesiologica di ampio respiro.



Questa posizione trova le sue radici nella ecclesiologia delineata dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II "Lumen Gentium". Da essa infatti proviene non solo il titolo del secondo libro del CIC "Il popolo di Dio", ma ad essa si ispira anche la ristrutturazione dell'intero libro rispetto al Codice del 1917. Il rispettivo libro del precedente Codice si intitolava "Le persone" ed era ordinato gerarchicamente dall'alto in basso, iniziando con i chierici e i religiosi per finire con pochi canoni sui fedeli laici. Era basato sull'idea della Chiesa come "societas perfecta" con una spiccata prevalen-

za dei chierici, all'interno di una "società di disuguali".

Il Codice del 1983 ha una prospettiva molto diversa. Parte dalla considerazione della fondamentale comunione di tutti i fedeli nel popolo di Dio. Al suo interno tutti sono ugualmente chiamati alla santità e all'apostolato, pur in una diversità nei modi e nelle forme. La gerarchia si struttura al suo interno ed è ordinata al servizio degli stessi fedeli. Conseguentemente la parte sulla costituzione gerarchica della Chiesa segue quella sui fedeli. La visione della cattolicità, cioè dell'universalità del popolo di Dio delineata nella *Lumen Gentium* oltrepassa però quella del CIC.

A questa cattolica unità del popolo di Dio che prefigura e promuove la pace universale, sono dunque chiamati tutti gli uomini; ad essa in vari modi appartengono, oppure ad essa sono ordinati, sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, e sia infine tutti gli uomini che la grazia di Dio chiama alla salvezza.

Lumen Gentium n. 13

Il concetto del popolo di Dio supera qui i limiti confessionali o sacramentali, evidenziando l'azione salvifica della grazia divina che sorpassa ogni costruzione o ragionamento umano. Nella prospettiva della LG la Chiesa è innanzitutto comunione che si realizza a livello dei fedeli cattolici, a livello dei cristiani in generale e a livello dell'umanità intera.

Axel Bayer

Monaco camaldolese

La nuova legge sulle fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano

Prime note ed osservazioni a cura di Waldery Hilgeman

Testo disponibile sul sito www.iuscanonicum.it





Un parallelo tra il diritto della Chiesa e i sistemi legali anglosassoni: convergenze e punti di contatto

Il rapporto dialogico tra diritto canonico e *common law*

Il diritto canonico, nonostante sia giunto alla codificazione solo in tempi abbastanza recenti, rappresenta uno dei primi esempi di sistematizzazione del diritto e grazie all'opera dei canonisti, molte parti della tradizione giuridica romanistica sono state tramandate a noi. Nondimeno, l'espansione del cattolicesimo in Europa ha fatto sì che il diritto canonico venisse per primo a contatto con forme ed istituti di *common law*.

Storicamente i primi esempi di "contaminazione" tra diritto canonico e *common law* si possono registrare intorno al 1100 d.C. con la nascita nel Regno Unito delle Corti speciali ecclesiastiche. Queste Corti, utilizzando il diritto canonico, esercitavano la giurisdizione esclusiva in ordine ai chierici, ai beni della Chiesa, ai reati di bestemmia ed eresia, alle questioni matrimoniali e ad alcune questioni testamentarie - tutte tematiche per le quali il diritto canonico, con il susseguirsi di decretali che di lì a breve sarebbero state organizzate nel *Decretum Gratiani* (1140) - dimostrava di avere maggiore esperienza rispetto al diritto anglosassone in questi campi ancora in formazione, che pertanto ne rimaneva profondamente influenzato.

Un esempio di "mentalità canoni-

stica" nel *common law* si può riscontrare nella c.d. "equity", istituto che si sviluppa a seguito della crisi delle c.d. Corti di Westminster: i sudditi del Regno Unito, insoddisfatti dei responsi delle corti che applicavano rigidamente il *common law*, intorno al 1300, iniziano a rivolgersi sempre più spesso al sovrano. Si sviluppa così una giurisdizione autonoma che interviene non per violare il *common law*, bensì per temperare il suo rigore quando la sua applicazione costituiva "*summa iniuria*": si applica in questo caso una modalità analoga alla c.d. "*aequitas canonica*".

Il dialogo tra diritto canonico e *common law* non si è mai interrotto ed anzi trova sempre nuova linfa nel rifiuto del formalismo, che permette al diritto canonico odierno di poter convivere sia con i sistemi di *civil law* che di *common law*

Ma le contaminazioni nel diritto non possono mai essere univoche, pertanto anche nel diritto canonico possiamo riscontrare degli elementi riconducibili al *common law*. Ne è un esempio il concetto di proprietà. Negli ordinamenti di *common law* non si rinviene una differenziazione tra

proprietà e diritti reali, mentre ci sono una serie di regole che sembrano molto limitate nella loro portata e che riguardano soprattutto la tutela giuridica di varie posizioni in rapporto ai beni.

Tale concezione deriva dall'antico retaggio per cui la terra apparteneva al sovrano e chiunque poteva avanzare diritti solo su concessione del sovrano, tant'è che ancora oggi, anche sul piano strettamente semantico, si suole distinguere tra *ownership* (appartenenza) e *property* (titolo su cosa fisica). Parallelamente, nel diritto canonico, si riscontra riprodotta questa differenziazione di grado tra appartenenza e proprietà che si esplica nel diritto nativo della Chiesa di acquistare, possedere ed amministrare un bene, così riproducendo in capo alla Chiesa le prerogative proprie del sovrano di *common law*.

Il dialogo tra diritto canonico e *common law* non si è mai interrotto ed anzi trova sempre nuova linfa nella rifiuto netto del formalismo, che è poi la stessa cifra che permette al diritto canonico odierno di poter convivere sia con i sistemi di *civil law* che con quelli di *common law*, in una continua dialettica tra assorbimento delle regole e distanza che contribuisce ad arricchirlo ma che, allo stesso tempo, ne esalta le peculiarità.

Francesco Ventura

Avvocato canonista

Comunicazione al XV Convegno di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce - Roma

L'impegno dei laici in politica: fondamento giuridico e Magistero della Chiesa

Tra le realtà temporali che il laico è chiamato a santificare rientra a titolo particolare la politica. Non a caso uno specifico paragrafo dell'esortazione *Christifideles laici* di Giovanni Paolo II è dedicato proprio ai laici e al loro impegno come "destinatari e protagonisti della politica". Animare cristianamente l'ordine temporale - che è il *proprium* dei laici - significa servire la persona e la società e la politica è il più alto servizio che il cittadino possa svolgere per la collettività.

Il testo della relazione è disponibile sul sito www.iuscanonicum.it





Corte europea dei diritti dell'uomo - Ricorso n. 30814/06

Il Crocifisso nelle scuole pubbliche è simbolo di cultura e tradizione e non è contrario alla libertà religiosa

La Corte europea dei diritti dell'uomo, decido in ultima istanza sul ricorso n. 30814/06 ad assoluta maggioranza, con la sentenza pubblicata in 18 marzo 2011 ha ribadito l'assoluta legittimità dell'esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane.

"La presenza del Crocifisso - si legge nella sentenza - non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo; lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazio-

ne, è possibile organizzare l'insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute); non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione".

La presenza del Crocifisso quindi non può essere ritenuta in contrasto con la libertà religiosa di tutti. Il Crocifisso è uno dei simboli della nostra storia e della nostra identità. La cristianità rappresenta le radici della nostra cultura, quello che oggi siamo.

L'esposizione del Crocifisso nelle scuole non rappresenta solo un

significato religioso, quanto un riferimento alla storia e alla tradizione dell'Italia.

La presenza del Crocifisso in classe rimanda dunque ad un messaggio morale che trascende i valori religiosi e non lede la libertà di aderire o non aderire ad alcuna religione.



www.iuscanonicum.it

è il sito web del diritto canonico

Unico nel suo genere, il sito si propone di mettere insieme, oltre ad un quadro sistematico sull'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica e sulla sua struttura istituzionale, una serie di approfondimenti sugli argomenti di maggiore attualità e interesse in materia di diritto canonico.

Il sito vuole essere un luogo di confronto per lo **sviluppo di idee e ricerche in materia di diritto canonico, con rigore scientifico e assoluta fedeltà al Magistero della Chiesa.**

Nella **SEZIONE CONTRIBUTI** è possibile trovare e scaricare articoli e approfondimenti sugli argomenti di maggiore interesse e di attualità su specifici temi canonistici.

Nella **SEZIONE GIURISPRUDENZA** si trovano le sentenze ecclesiastiche e civili in materia di diritto canonico e rapporti con la Chiesa.

Nella **SEZIONE LIBRERIA** segnaliamo testi e pubblicazioni interessanti nell'ambito del diritto canonico, con le recensioni e i commenti sui contenuti.

Nella **SEZIONE EVENTI** sono segnalati convegni, seminari e altri appuntamenti per l'approfondimento e l'aggiornamento sulla materia.

Attraverso la nostra **newsletter** si può rimanere sempre informati sulle attività e le novità pubblicate sul sito.

www.iuscanonicum.it è un libero sito di divulgazione e di confronto di idee che non ha alcun carattere ufficiale, nè è legato alla gerarchia ecclesiastica o a movimenti religiosi. I contenuti del sito e della newsletter vengono aggiornati senza una periodicità fissa e non rappresentano un prodotto editoriale ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Per leggere il testo completo degli articoli, per gli approfondimenti e per iscriverti alla newsletter collegati subito al sito web

www.iuscanonicum.it